



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente. Limitazione di accesso e divieto di stazionamento delle vie C.so Garibaldi - C.so Vittorio Emanuele e C.so Cavour.

IL SINDACO

Visto il decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 05 marzo 2020, n. 13 successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il Decreto Legge 16 Maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 Luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il Decreto Legge 30 Luglio, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 Gennaio 2020";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del Decreto Legge 16 Maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologia da Covid-19";

Viste le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 e del 29 Luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza del territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM 7 settembre 2020 nel quale agli artt. 1 e 2 si legge:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid - 19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4;
2. Sono altresì confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma 3;

Visto il decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020;



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre pubblicato sulla G.U. n. 274 del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante <<Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>>, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante <<Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19>>.

Richiamato l'art. 1 c.4 del D.P.C.M. sopra richiamato, che prevede la possibilità di disporre la chiusura al pubblico, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, di piazze e strade nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ del 20/10/2020, pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno, nella quale vengono indicate le modalità attuative della possibile chiusura di strade o piazze nei centri urbani ai sensi dell'art. 1 c. 3 del D.P.C.M. del 24 ottobre scorso confermato dal richiamato art. 1 c. 4 del successivo DPCM del 3 novembre 2020;

Considerato che in tale circolare si chiarisce che la norma di riferimento consente l'interdizione di specifici ambiti urbani in cui si determinino fenomeni di addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 che ha individuato la regione Puglia tra le Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto per le quali sono state previste ulteriori misure restrittive indicate dall'art. 2 del DPCM del 3 novembre 2020;

Considerato l'andamento della attuale fase epidemiologica da Covid 19 nella provincia Barletta Andria Trani con il costante aumento dei contagi nel territorio comunale;

Preso atto che anche a seguito della emissione di ordinanze restrittive della viabilità pedonale e di mezzi a motore in alcune strade e piazze della città, si è registrato, soprattutto nell'ultimo fine settimana, il fenomeno di spostamenti considerevoli di persone e di mezzi nelle aree e vie adiacenti, in particolare su C.so Garibaldi, C.so Vittorio Emanuele, e C.so Cavour, con assembramenti di numerosissime persone, soprattutto di giovane età, che sostavano nelle zone adiacenti agli esercizi pubblici aperti con la somministrazione per asporto, e con la formazione di lunghe file di automobili in cerca di sbocchi alternativi a quelli resi impraticabili dai provvedimenti ordinatori già adottati a cui si è fatto riferimento;

Ritenuto, pertanto, di disporre, al fine di dare attuazione alle prescrizioni di distanziamento sociale,

1. La limitazione di accesso e il divieto di stazionamento per le persone, su C.so Garibaldi, C.so Vittorio Emanuele, e C.so Cavour (sia sedime stradale che marciapiedi), e di divieto di accesso e di transito ai mezzi, nelle seguenti giornate e orari:

Sabato - dalle ore 18,00 - 22,00;

Domeniche e festivi - dalle ore 10,00 - alle ore 22,00



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

e comunque facendo salvo l'accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto della BAT ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto che sussistano, per le ragioni su esposte, le condizioni di contingibilità e di urgenza strettamente correlate alla necessità di adottare provvedimenti per il contenimento del contagio epidemiologico a tutela della salute pubblica;

ORDINA

per i motivi narrati in premessa e che si intendono integralmente riportati

A partire dall'emissione della presente ordinanza e sino al 3/12/2020

1. la limitazione di accesso e il divieto di stazionamento per le persone su C.so Garibaldi, C.so Vittorio Emanuele, e C.so Cavour (sia sedime stradale che marciapiedi) nelle seguenti giornate e orari:

Sabato - dalle ore 18,00 - 22,00;

Domeniche e festivi - dalle ore 10,00 - alle ore 22,00,

e comunque facendo salvo l'accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private

2. Il divieto di transito e accesso ai mezzi, ad eccezione dei residenti, su C.so Garibaldi, C.so Vittorio Emanuele, e C.so Cavour, consentendo comunque alle auto già in sosta nella citata piazza di potersi allontanare anche dopo l'entrata in vigore dei divieti sopra indicati;

INFORMA CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

La presente Ordinanza è trasmessa per conoscenza e per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Barletta - Andria - Trani;
- al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

- Ai Comandi Provinciali di Carabinieri - Commissariato di Pubblica Sicurezza - Polizia Stradale e Guardia di Finanza - Servizio 118;
- Al Direttore dell'Azienda Ospedaliera ASLBAT;
- All'Amministratore Unico della Bar.S.A;
- Al Dirigente comunale al Demanio e Patrimonio
- Al Dirigente comunale dell'Ufficio traffico per l'adozione dei provvedimenti, ex art. 7 del vigente C.d.S.

A norma dell'Art. 3 comma 4 della Legge 241/90, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al tribunale regionale Amministrativo, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
dott. Cosimo Damiano Cannito